

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 146/CSA (2015/2016)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 062/CSA– RIUNIONE DEL 21 GENNAIO 2016

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. HAPPY FITNESS CENTER AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HAPPY FITNESS CENTER/DOMUS CHIA CALCIO A 5 DEL 25.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 421 del 29.1.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n. 421 del 29.1.2016, infliggeva la sanzione della ammenda di €100,00 alla società A.S.D. Happy Fitness Center perchè, al termine dell'incontro Happy Fitness Center/Domus Chia Calcio a 5 del 25.1.2015, l'arbitro constatava che la propria autovettura parcheggiata all'interno dell'impianto sportivo, le cui chiavi erano state affidate al dirigente della società ospitante risultava danneggiata avendo riportato graffi alla portiera destra. Si fa obbligo alla società di risarcire i danni se richiesti e documentati.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Happy Fitness Center ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale.

L'impugnazione va rigettata in quanto la sanzione è stata inflitta esattamente a titolo di responsabilità oggettiva con riferimento a fatti compiuti nel perimetro in cui la società aveva il dovere di prevenire la commissione di atti di violenza o danneggiamento

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Happy Fitness Center di Porto Torres (Sassari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO U.S. RAVINENSE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE FINO AL 24.5.2017 AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE, SIG. STANCHINA NICOLA;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, CASTELSANGIORGIO/RAVINENSE DEL 22.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. 49 del 26.11.2015; Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015)

Con reclamo del 21.12.2015 la U.S. Ravinense impugnava la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento di cui al Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015 che aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento di cui al Com. Uff. n. 49 del 26.11.2015. Con questa decisione era stata inflitta la sanzione della inibizione al presidente Nicola Stanchina fino al 20.05.2017 nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di €500,00 a carico della società per insulti all'arbitro

e ad un guardialinee. A sostegno del ricorso di deducevano vizi relativi alla procedura in relazione alla mancata audizione delle parti in sede di appello, in relazione alla assenza dei nomi dei componenti della Corte D'appello Federale territoriale nonché la sproporzione della sanzione comminata in riferimento ai fatti contestati.

Chiedeva pertanto una nuova determinazione dell'organo giudicante nonché una riduzione dell'ammenda e dell'inibizione inflitta al presidente, previa audizione delle parti.

Il reclamo è inammissibile

L'impugnazione è infatti rivolta ad ottenere una riforma della sentenza d'appello così configurando un nuovo grado di giudizio dinanzi a questa Corte. Si tratta di un grado di giudizio non previsto dall'attuale ordinamento sportivo il quale esclude la possibilità che decisioni in grado di appello siano sottoposte ad un nuovo giudizio d'appello.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Ravinense di Ravina (Trento).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO SIG. VETRINI FILIPPO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 27.1.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO/GAVORRANO DEL 10.1.2016** (delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016, infliggeva la sanzione della inibizione fino al 27.1.2016 al signor Vetrini Filippo, dirigente accompagnatore della società Gavorrano perché, durante l'incontro Ghivizzano Borgoamozzano/Gavorrano del 10.1.2015, rivolgeva espressione irrispettosa all'indirizzo di un A.A. e di conseguenza veniva allontanato.

Avverso tale provvedimento il signor Vetrini Filippo ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 14.1.2016 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Il reclamo è infondato e va rigettato tenuto conto sia della natura della condotta sia della circostanza che è stata posta in essere da persona su cui incombeva un particolare dovere di esemplarità di condotta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Vetrini Filippo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 27.1.2016 AL SIG. CALLEGARI MARCO SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B, BERGAMO CALCIO A5 LATORRE/BUBI MERANO DEL 12.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016)

La A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre impugnava la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016 con il quale, in relazione alla gara contro il Bubi Merano del 12.1.2016, era stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 nonché la sanzione della inibizione fino al 27.1.2016 a Calegari Marco per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro. La impugnazione riguardava, in realtà, solo la predetta inibizione concernente il Calegari Marco. Sosteneva la reclamante che non si era trattato in alcun modo di comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro bensì di una semplice richiesta rivolta all'osservatore arbitrale affinché l'attività di quest'ultimo fosse conforme a procedura. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione o in subordine una riduzione limitata all'ammonizione anche con diffida.

Il ricorso risulta infondato.

In realtà il reclamo si limita a offrire una diversa ricostruzione dei fatti non sostenuta da alcun elemento probatorio significativo mentre il referto arbitrale, che costituisce fonte di prova privilegiata risulta sul punto chiaro ed esente da vizi logici.

Pertanto il ricorso non può che essere rigettato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO sig. NITTI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 2.2.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PATRIA CALCIO/RENATE DEL 10.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, esaminato il referto di arbitrale e il rapporto della Procura Federale relativi alla gara Pro Patria/Renate disputata il 10.1.2016 per il Campionato di Lega Pro , con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 105/DIV del 12.2.2016, ha irrogato al Sig. Emiliano Nitti, dirigente accompagnatore della S.S. Aurora Pro Patria, la sanzione, aggravata dalla qualifica rivestita, della inibizione a svolgere ogni attività nell'ambito federale fino al 2.2.2016.

Al reclamante, espulso dal campo, è stato addebitato un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro della gara.

L'appello proposto dal sig. Nitti avverso tale delibera è privo di fondamento.

La frase rivolta dall'appellante al direttore di gara "ma cosa c... fischi e cosa mi guardi", non può qualificarsi, come si sostiene nell'appello, una frase meramente irrispettosa ovvero una semplice mancanza di rispetto, comportamenti comunque parimenti censurabili. La frase deve ritenersi in tutta evidenza offensiva in quanto diretta a criticare pesantemente la professionalità del direttore di gara tacciato di valutare in modo scorretto e in contrasto con la realtà le varie situazioni di gioco.

Il Giudice Sportivo correttamente ha qualificato come offensivo il comportamento tenuto dal sig. Nitti nei confronti dell'arbitro.

La delibera impugnata deve dunque essere confermata.

Può aggiungersi, sebbene il punto non ha formato oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo, una notazione sull'ulteriore comportamento meritevole di censura tenuto dal Nitti che, dopo l'espulsione dal campo, si è rivolto ai tifosi sugli spalti instaurando con gli stessi, scambi di opinioni divergenti al punto di invitare qualcuno del pubblico a un confronto più diretto e non certamente amichevole "vieni qui".

L'appello, in conclusione, va respinto.

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Nitti Emiliano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO G.A. BUBI MERANO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO DECISIONE MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B, BERGAMO CALCIO A5 LATORRE/BUBI MERANO DEL 12.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016, ha accolto il reclamo proposto dalla società Bergamo Calcio a 5 Latorre e ha inflitto alla società G.A. Bubi Merano Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara

con il punteggio di 0 – 6 per avere schierato nella partita di Coppa Italia Serie B Bergamo Calcio a 5 Latorre/Bubi Merano Calcio a 5 disputata il 12.1.2016, il calciatore Stefano Trunzo in posizione irregolare.

Nella precedente Stagione Sportiva 2014/2015, il calciatore, che militava nella società di Serie C Pragma Merano, era stato squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento per 1 giornata effettiva di gara in relazione alla partita di semifinale di Coppa Italia Regionale e non aveva conteso la squalifica prima di essere trasferito per la Stagione Sportiva 2015/2016 alla società G.A. Bubi Merano Calcio a 5.

L'appello proposto avverso tale decisione dalla società G.A. Bubi Merano Calcio a 5 è infondato.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente applicato alla fattispecie sia l'art. 22, comma 6 C.G.S. per il quale le sanzioni non scontate in tutto o in parte in una Stagione Sportiva devono essere scontate in tutto o per il residuo nella stagione o nelle stagioni successive, anche in caso di trasferimento ad altra società, sia l'art. 19, comma 11, C.G.S. secondo il quale la squalifica inflitta al calciatore Trunzo, riportata in Coppa Italia, doveva essere scontata nelle gare di Coppa Italia della nuova società di appartenenza.

Si rivela erroneo l'assunto dell'appellante secondo cui il calciatore, tesserato il 25.8.2015, non avrebbe preso parte alle gare della Coppa Italia Provinciale di C2, alla quale la società era iscritta, e precisamente alla gara del 15.9.2014 (Bassa Atesina/Bubi Merano) e a quella tenutasi il successivo 25.9.2015 (Kickers Bolzano/Bubi Merano) e pertanto avrebbe scontato la squalifica.

L'assunto è infondato perché la società appellante ha preso parte alla Coppa Italia Provinciale di C2 con una propria squadra ma fuori classifica.

Non si è realizzato quindi nella fattispecie un presupposto necessario perché una sanzione possa dirsi scontata rappresentato dalla circostanza che un calciatore squalificato non viene schierato in una gara di una competizione ufficiale alla quale la società di appartenenza prende parte come concorrente.

L'appellante, a sostegno della sua tesi secondo la quale la squalifica del calciatore Trunzo sarebbe stata scontata dalla mancata partecipazione alle suddette gare di C2, rileva che la partecipazione alla Coppa Italia di Serie B è meramente eventuale. Ciò in quanto a detta competizione prendono parte unicamente le formazioni qualificate nei vari gironi ai primi quattro posti della classifica della fase di andata del Campionato di Serie B (talora le prime cinque) di tal che la squalifica potrebbe non essere scontata nel caso in cui la società di appartenenza non riesca a ottenere una posizione utile.

Si determinerebbe, quindi, una situazione in contrasto con il principio fondamentale dell'ordinamento federale della effettività delle sanzioni.

Si deve in contrario osservare che tali argomentazioni, a parte il loro valore sul piano generale, atteso che le sanzioni non scontate si riportano nelle successive competizioni, è comunque mal invocato in quanto non si attaglia minimamente al caso in esame nel quale la società appellante proprio nella prima partita di Coppa Italia di Serie B, competizione alla quale prende parte, non avrebbe dovuto schierare il calciatore Trunzo perché squalificato.

L'appello, in conclusione, va respinto.

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.A. Bubi Merano di Merano (Bolzano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 25 maggio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio